

Edizione di lunedì 15 Novembre 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: i temi della 60esima puntata
di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

Il decreto antifrode interviene a “gamba tesa” sul superbonus e le altre agevolazioni
di Sergio Pellegrino

LAVORO E PREVIDENZA

Il secondo acconto per l'anno 2021 dei contributi alla Gestione separata dell'Inps
di Luca Mambrin

IVA

Le fatture passive cartacee sammarinese da comunicare con TD19
di Clara Pollet, Simone Dimitri

AGEVOLAZIONI

Gli incentivi per le imprese turistiche
di Federica Furlani

PODCASTING

Podcast interattivi: come evolverà il futuro?
di Ester Memeo - Podcast Producer

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: i temi della 60esima puntata

di Sergio Pellegrino



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, come **ogni lunedì** con ***Euroconference In Diretta***, arrivata alla **60esima puntata**.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello **normativo, di prassi e giurisprudenza**.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, ovviamente l'intervento più importante è rappresentato dal [D.L. 157/2021](#), il c.d. **decreto “antifrode”**. Al decreto si accompagna anche il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 312528](#) di venerdì, con il quale è stato **modificato il modello per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito d'imposta e per lo sconto in fattura** a seguito dell'**estensione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle “altre” agevolazioni edilizie** diverse dal superbonus.

Da segnalare però anche **due altri provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**: il primo relativo alle **modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni-bis**, l'altro che fissa al 100% la percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Per quanto concerne la **prassi dell'Agenzia delle Entrate**, nella settimana appena trascorsa abbiamo avuto **16 risposte ad istanze di interpello**, 8 delle quali in materia di agevolazioni edilizie

Da segnalare, innanzitutto, la [risposta n. 765 del 9 novembre](#) con la quale l'Agenzia delle Entrate ha **rettificato la precedente risposta n. 568 del 30 agosto**, nella quale era “incampata” sulla quantificazione del limite di spesa nel caso di intervento su un edificio unifamiliare con pertinenze: l'Agenzia corregge il tiro, affermando che il **limite di spesa è “unico”, considerando la singola unità residenziale unitariamente alle pertinenze**.

Ci sono poi diverse risposte in materia di applicazione del **sismabonus acquisti** nel caso di **cambio della zona sismica del Comune in cui è situato l'immobile**, originate dalle modifiche che hanno interessato diversi comuni del Veneto, passati dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3 per effetto della delibera della Giunta Regionale del marzo scorso.

In materia di **superbonus** va segnalata anche la [risposta n. 774 del 10 novembre](#), che riguarda l'applicazione dell'agevolazione per società e associazioni sportive dilettantistiche. Nel caso di specie si tratta di un **intervento di sostituzione della caldaia che serve l'intero edificio**: in virtù della previsione contenuta nel [comma 9](#) dell'articolo 119 del decreto Rilancio, che consente a tali soggetti di fruire del 110% soltanto per gli interventi relativi a edifici o parti di edifici adibiti a spogliatoi, l'agevolazione dovrà essere **determinata pro-quota**, tenendo conto **soltanto della parte dell'immobile utilizzata come spogliatoi**.

Altra risposta interessante è la [n. 776](#), anch'essa del **10 novembre**, che analizza il caso di una società che ha fornito servizi di consulenza di comunicazione ad un'altra **società cliente iscritta nel registro delle start-up innovative**, con la remunerazione avvenuta attraverso un accordo di **work for equity** in base al quale il corrispettivo è risultato essere una **quota di partecipazione della società committente**.

Nell'ambito della sessione **caso operativo, Debora Reverberi** illustrerà contenuto, termini e modalità di trasmissione delle **Comunicazioni al Mise previste per i crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0**, in vista dell'imminente scadenza del 31 dicembre per gli investimenti effettuati nel 2020.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà della scelta di **uscire dal patent box** per transitare nel **nuovo regime delle super-deduzioni**, che necessita di una stima delle spese di ricerca e sviluppo da sostenere nei prossimi esercizi.

Il **confronto di convenienza** tra i due regimi concerne una comparazione tra elementi eterogenei e, nel dettaglio, tra il 50% del reddito agevolabile derivante dai beni immateriali, al quale si dovrebbe rinunciare, e il 90% delle spese che si sosterranno sugli intangibili dal 2021 in avanti, al quale si potrebbe accedere.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di Euroconference (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Il decreto antifrode interviene a “gamba tesa” sul superbonus e le altre agevolazioni

di Sergio Pellegrino

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'entrata in vigore venerdì scorso del [D.L. 157/2021](#), lo scenario di fruizione delle agevolazioni fiscali cambia in modo radicale.

L'intervento normativo appare come una "reazione" del sistema alle **frodi che sono state perpetrare nell'ambito della piattaforma per la cessione dei crediti e gli sconti in fattura** nel suo primo anno di operatività: secondo le indicazioni venute dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate sarebbero stati già accertati, infatti, **800 milioni di crediti inesistenti**.

Tre sono le **direttive** in cui si è mosso il legislatore:

1. **estensione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità;**
2. **effettuazione di controlli preventivi nei casi “a rischio”;**
3. **regolamentazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate.**

Per quanto riguarda il **primo punto**, per beneficiare del **superbonus** il **visto di conformità diviene necessario**, non più soltanto per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma **anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi**.

Rimane **escluso** l'obbligo di apposizione del visto soltanto nel caso di **dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia oppure tramite sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale**.

Altra novità sostanziale è rappresentata dal fatto che **l'obbligo del visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie** per le quali l'[articolo 121 del decreto Rilancio](#) prevede la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura: diviene quindi necessario anche per **bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica**.

Ma ci sono **modifiche importanti** anche per quanto concerne la **valutazione della congruità dei prezzi**.

Nell'ambito del **comma 13-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio**, viene inserita, a fianco del **riferimento ai prezziari**, la previsione dell'introduzione di **valori massimi stabiliti per taluni categorie di beni con decreto del Ministro della transizione ecologica**, decreto la cui emanazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 157/2021.

Viene inoltre **estesa l'asseverazione della congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati a tutte le agevolazioni edilizie**: questo però soltanto in caso di cessione del credito o sconto in fattura, non se si fruisce dell'agevolazione con la detrazione in dichiarazione.

Per quanto concerne il punto dei **controlli preventivi**, regolamentato dall'[**articolo 2 del D.L. 157/2021**](#), viene inserito nel decreto Rilancio un **nuovo articolo 122-bis** che prevede che l'Agenzia delle Entrate, **entro cinque giorni lavorativi** dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, possa **sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni** delle cessioni che presentano **profili di rischio**.

La sospensione è finalizzata all'effettuazione di un **controllo preventivo**: nel caso in cui siano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata, in caso contrario produce gli effetti previsti.

Il **comma 4 dell'articolo 122-bis** prevede poi che i soggetti obbligati all'applicazione della **normativa antiriciclaggio** che intervengono nelle cessioni dei crediti d'imposta **non possono procedere all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del D.Lgs. 231/2007**: si tratta, rispettivamente, dell'**obbligo di segnalazione all'UIF delle operazioni sospette** e di **astensione dal compimento delle operazioni** nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

L'[**articolo 3 del D.L. 157/2021**](#) è dedicato, infine, ai **controlli dell'Agenzia delle Entrate**, non solo nell'ambito del **superbonus** e delle **altre agevolazioni edilizie**, ma anche in relazione alle **altre agevolazioni introdotte a causa della pandemia**.

La disposizione stabilisce che la contestazione da parte dell'Ufficio avviene, **salvo disposizioni specifiche**, con **avviso di recupero del credito d'imposta** che deve essere **notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione**.

LAVORO E PREVIDENZA

Il secondo acconto per l'anno 2021 dei contributi alla Gestione separata dell'Inps

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

PARTE IL RUNTS: QUALI NOVITÀ PER IL NON PROFIT?

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Entro il prossimo **30 novembre** i **contribuenti iscritti alla Gestione separata** dovranno effettuare il **versamento della seconda rata dell'aconto per l'anno 2021** dei contributi previdenziali dovuti.

Per quanto riguarda **le aliquote** da applicare per la determinazione dell'aconto, è necessario fare riferimento alla [circolare Inps n. 12/2021](#).

Anche per il **2021** sono confermate le differenziazioni delle aliquote relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno **titolari di partita Iva**. Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2021 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquota 2021
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	34,23%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%
Liberi professionisti	Aliquota 2021
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,98%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Le predette aliquote devono essere applicate facendo riferimento ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del **massimale di reddito pari a 103.055 euro**.

Per quanto riguarda la **modalità di determinazione dell'aconto**, utilizzando il metodo storico, l'importo sarà pari all'**80%** del contributo dovuto calcolato sui redditi prodotti e dichiarati nel modello Redditi 2021, ricavabili:

- nel **quadro RE** (reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni) al **rgo RE25** per la generalità dei lavoratori autonomi;
- nel **quadro RH** (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate) al **rgo RH17/RH18 col.1**;
- nel **quadro LM** nel **rgo LM6-LM9 col. 3** della **sezione I** per i soggetti che hanno adottato il regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell'articolo 27 D.L. 98/2011, ovvero al rigo **LM34 col. 2 – LM37 col. 2** della **sezione II** per i contribuenti che hanno adottato il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014, sempre che sia stata barrata **la casella “autonomo”**.

L'aconto deve essere versato in due rate di pari importo entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, quindi entro il **30 giugno 2021** o il **30 luglio 2021**, con la maggiorazione dello 0,4%, ovvero entro il **15 settembre 2021** (per i soggetti Isa) se si è usufruito della proroga, mentre **il secondo aconto deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021**.

Resta ferma la possibilità per i contribuenti di determinare l'aconto dovuto con il **metodo previsionale** nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito nel 2021 inferiore a quanto dichiarato nel 2020 e quindi versare un aconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

Il versamento del saldo e degli acconti dovuti alla Gestione Separata deve essere effettuato alle scadenze indicate mediante **modello F24** con l'utilizzo dei seguenti codici tributo:

- **P10** per i soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione;
- **PXX** per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza.

Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in **compensazione l'eventuale importo risultante a credito** ed esposto al rigo **RR8, colonna 4**, del Quadro RR, sezione II, del modello indicando il 2020 come periodo di riferimento in F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come aconto 2021) che con altri tributi.

Esempio

Un contribuente, che esercita attività professionale di consulenza alle imprese, ha aperto la partita Iva il 1° gennaio 2020 ed è iscritto alla gestione separata Inps; ha conseguito nel 2020

un reddito netto pari ad **euro 32.727**.

Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi doveva versare:

$\text{€ } 32.727 \times 25,72\% = \text{€ } 8.417,38$ a titolo di **saldo per l'anno 2020**.

Dovrà versare anche gli **acconti per il 2021** utilizzando come base di calcolo il reddito conseguito nel 2020 e le **aliquote previste per l'anno 2021**:

$\text{€ } 32.727 \times 25,98\% = \text{€ } 8.502,47$

$\text{€ } 8.502,47 \times 80\% = \text{€ } 6.801,98$.

Unitamente al saldo doveva essere versato il primo acconto pari ad euro 3.400,99; **entro il 30.11.2021 il contribuente dovrà versare il secondo acconto pari ad euro 3.400,99**.

IVA

Le fatture passive cartacee sammarinese da comunicare con TD19

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dal 1° ottobre 2021 e fino al 30 giugno 2022 la fatturazione delle operazioni svolte con **soggetti sammarinesi** può essere elettronica o cartacea, per poi diventare **obbligatoriamente elettronica a partire dal 1° luglio 2022**. In deroga a questa disposizione, dettata dal **D.M. 21.06.2021**, l'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le **ipotesi escluse da disposizioni di legge**.

Non hanno l'obbligo di emissione delle fatture elettroniche, ad esempio, i soggetti in **regime forfettario** ([articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#)).

Secondo le **regole sammarinesi** sono invece esclusi dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un **importo inferiore a centomila euro**.

Essi possono comunque decidere per l'emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione ([articolo 18, comma 4 dell'accordo Italia San Marino](#)).

La fatturazione elettronica si intreccia con gli **obblighi di comunicazione** dal 1° gennaio 2022 delle **operazioni con soggetti non stabiliti** dettata dall'[articolo 1, comma 1103, L. 178/2020](#).

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** e quelle per le quali siano state **emesse o ricevute fatture elettroniche** secondo le specifiche tecniche operative approvate, in formato xml e tramite Sdl.

Per quanto riguarda le fatture sammarinesi **emesse in formato elettronico** (utilizzando lo specifico codice **destinatario 2R4GTO8**) **non ci sono ulteriori obblighi di comunicazione** anche con riferimento alle fatture elettroniche passive che passano attraverso il Sdl; il cessionario italiano le visualizza nella sua area riservata dell'Agenzia delle entrate in Fatture e corrispettivi.

Diverso è il caso delle **fatture cartacee** ricevute dagli operatori di San Marino per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.

Se la fattura cartacea non indica l'ammontare dell'Iva, gli operatori economici italiani **assolvono l'imposta a norma dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)**. L'ammontare dell'Iva è annotato dal cessionario italiano sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese con l'indicazione della data, **munita di timbro a secco circolare** contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "*Rep. Di San Marino - uff. tributario*". La **fattura** successivamente è **annotata nel registro Iva vendite e Iva acquisti**.

Quest'operazione deve essere comunicata tra le operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti, utilizzando il **tipo documento TD19** ed indicando nel campo Data, della sezione dati generali, la **data di effettuazione dell'operazione**. Dal 2022 la trasmissione dovrà avvenire **entro il 15 del mese successivo** all'effettuazione. Si evidenzia come sia particolare questa indicazione dal momento che **l'effettuazione dell'operazione corrisponde all'inizio del trasporto o della spedizione** dal territorio della Repubblica di San Marino (**articolo 1, comma 5, D.M. 21.06.2021**), mentre la registrazione sui registri Iva deve **attendere il ricevimento del documento ufficiale, munito del timbro a secco**, che potrebbe avvenire **in un momento successivo** rispetto all'obbligo di comunicazione. Sarebbe più coerente con le registrazioni ai fini Iva, indicare la data o mese di integrazione del documento ricevuto, così come avviene per la comunicazione delle operazioni con fornitori comunitari soggette a integrazione.

Se la **fattura cartacea indica l'ammontare dell'Iva**, il cedente operatore sammarinese **emette la fattura in tre esemplari** e le presenta all'ufficio tributario di San Marino insieme all'Iva dovuta. L'ufficio tributario di San Marino, effettuati i controlli, riversa le somme all'Agenzia delle entrate. Una fattura originale restituita dall'ufficio tributario di San Marino, che l'ha vidimata con datario e timbro a secco, **viene trasmessa al cessionario italiano**. L'operatore economico italiano annota la **fattura originale "timbrata"** nel registro Iva acquisti e può operare, solo a questo punto, la **detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa**.

Ci si chiede come possa essere comunicata questa operazione all'Agenzia delle entrate, dal momento che il codice **Tipodocumento a disposizione è il TD19** – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex [articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

Si tratta delle indicazioni ritrovate nella **Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro**, nella versione 1.5 del 7 luglio 2021, confermate dalle specifiche tecniche Allegato A del provvedimento del 28 ottobre 2021, versione 1.7 applicabile dal 1° gennaio 2022.

L'operazione dovrebbe essere **comunicata entro il giorno 15** del mese successivo all'effettuazione dell'operazione (ossia inizio del trasporto o spedizione) da indicare nel campo Data. In realtà l'operazione **non è soggetta a integrazione o autofattura**.

Ricordiamo che in caso di omissione o errata trasmissione dei dati dei soggetti esteri, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la **sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura**, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è **ridotta alla metà**, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i **quindici giorni successivi** alle scadenze stabilite dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ([articolo 1, comma 1104, L. 178/2020](#)).

Alla violazione **non è applicato il principio del cumulo giuridico** ([articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997](#)), ma è possibile avvalersi, in assenza di notifica di atti di accertamento, **dell'istituto del ravvedimento operoso** ([articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997](#)).

AGEVOLAZIONI

Gli incentivi per le imprese turistiche

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

LA PROCEDURA DI RIVERSAMENTO SPONTANEO DEL CREDITO R&S

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **D.L. 152/2021** “*Decreto-legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” pubblicato sulla **G.U. n. 265 del 6 novembre scorso**, ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e **fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024**, al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR misura 4.2.1), con riferimento alle spese sostenute per specifici interventi, il riconoscimento di:

- un **credito di imposta nella misura dell’80% delle spese ammissibili** sostenute per la realizzazione degli interventi previsti, utilizzabile esclusivamente in **compensazione** ([articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)), ripartito in quote costanti in ciascun periodo d’imposta e fruibile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed **entro i tre periodi di imposta successivi**. Il credito d’imposta è inoltre cedibile, in tutto o in parte;
- un **contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a 40.000 euro** (fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta di cui sopra), **erogato in un’unica soluzione** a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’**anticipazione** non superiore al 30% del contributo a fronte della presentazione di idonea garanzia. Il contributo è aumentabile, anche cumulativamente;
- fino ad **ulteriori 30.000 euro**, qualora l’intervento preveda una quota di **spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture** in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
- fino ad **ulteriori 20.000 euro**, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 D.Lgs. 198/2006, per **l’imprenditoria femminile**, per le **società cooperative e le società di persone**, **costituite in misura non inferiore al 60% da giovani** (persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda), le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono **costituiti per almeno i due terzi da giovani**, e le **imprese**

- individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;**
- fino ad **ulteriori 10.000 euro**, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle **regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.**

Dal punto di vista **soggettivo**, i suddetti incentivi sono riconosciuti:

- alle **imprese alberghiere**;
- alle **strutture che svolgono attività agrituristica** (L. 96/2006 e norme regionali in materia);
- alle **strutture ricettive all'aria aperta**;
- alle **imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.**

Dal punto di vista degli **interventi ammessi**, il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, incluso il servizio di progettazione, per eseguire i seguenti interventi (**avviati successivamente al 7.11.2021** o quelli avviati e non ancora conclusi prima di tale data):

- **interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;**
- **interventi di eliminazione delle barriere architettoniche** (L. 13/1989, D.P.R. 503/1996);
- **interventi edilizi** di cui all'[articolo 3, comma 1, lettere b\), c\) e d\)](#), [D.P.R. 380/2001](#) (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), funzionali alla realizzazione degli interventi stessi;
- **realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali**, relativi alle strutture di cui all'[articolo 3 L. 323/2000](#) ;
- **spese per la digitalizzazione** previste dall'[articolo 9, comma 2, D.L. 83/2014](#), ovvero:
 - impianti wi-fi;
 - siti web ottimizzati per il sistema mobile;
 - programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
 - spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
 - servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale;
 - strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
 - servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente sui temi di cui sopra.

Inoltre, nel caso di **spese ammesse non coperte dal contributo a fondo perduto e dal credito**

d'imposta, è possibile fruire anche del **finanziamento a tasso agevolato** previsto dal D.M. 20.12.2007, a condizione che **almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica**.

Le **modalità** applicative per l'erogazione degli incentivi previsti verranno esplicitate con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro il prossimo 7 dicembre.

In ogni caso i contribuenti interessati, in possesso dei requisiti, dovranno presentare, **in via telematica, apposita domanda** e l'erogazione avverrà, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, **secondo l'ordine cronologico** di presentazione delle stesse.

PODCASTING

Podcast interattivi: come evolverà il futuro?

di Ester Memeo - Podcast Producer

Di recente ho fatto questa riflessione leggendo un articolo di The Verge sull'argomento. In effetti il grande limite che ad oggi ancora esiste nel *podcasting* è la possibilità di interagire direttamente con la propria *audience*.

Per sua natura il *podcast* è un **canale on demand** in cui i contenuti sono fruibili quando e dove si preferisce. Sono pochi gli *show live* che permettono di interagire in diretta con il *creator*. Questo significa che il *podcast* è una comunicazione ancora per lo più unidirezionale che l'utente ascolta passivamente senza poter dire la sua. E questo è un vero peccato considerando che questo tipo di comunicazione è percepita dagli utenti come più intima e autentica rispetto ad altri.

Lo scenario futuro, però, pare prospettarsi in modo diverso. Almeno questo è quanto fanno presupporre le recenti integrazioni di alcuni *player* del settore. **Spotify**, ad esempio, ha introdotto la possibilità di **inserire domande e sondaggi** a chi crea *podcast* attraverso la propria piattaforma *hosting Anchor*. In questo modo gli ascoltatori possono lasciare un *feedback* o commentare i contenuti ascoltati. Chi lo sta usando nota un reale coinvolgimento attivo alla discussione, specie se gli stessi commenti degli utenti sono ripresi e menzionati nelle puntate successive da parte del *podcaster*.

A latere, anche **Facebook**, sull'onda pionieristica di Clubhouse, ha introdotto le **Live Audio Rooms** e i **podcast** sulla propria piattaforma (features per ora disponibili negli Stati Uniti). Si potrà, dunque, commentare e lasciare *reaction* ai contenuti ascoltati raccogliendo così i contributi degli utenti.

All'estero i *podcast* interattivi sono già conosciuti. La Cina ad esempio è tra i Paesi che traccia la strada in tale direzione. Esistono infatti applicazioni che permettono agli ascoltatori di **creare gruppi di discussione** sui temi dello *show podcast* coinvolgendo in modo attivo le persone.

Personalmente credo che i **podcast interattivi** siano un'evoluzione interessante sia per i creator che per le aziende. Avere la possibilità di raccogliere le impressioni e i *feedback* di chi ci ascolta ci permette di migliorare o direzionare meglio i contenuti rispondendo in modo specifico alle esigenze del *target*.

Il rovescio della medaglia? Ricevere tra questi anche commenti poco costruttivi e di nessun valore se non addirittura di polemica gratuita, un po' come succede sui *social*. Ma questo è un

altro problema che non riguarda l'uso dello strumento ma l'abitudine alla poca empatia digitale.

In ogni caso l'interattività sarà molto probabilmente il futuro dell'audio. Attenderemo, quindi, le innovazioni tecnologiche che le piattaforme offriranno a utenti e *creator* in tal senso. Cosa ne pensi al riguardo? Se vuoi lascia un commento. Sarà interessante conoscere la tua opinione.

